# PARTE TERZA

# Il coordinamento

Sommario

1. *L'attività di coordinamento*
2. *I documenti*
- *Il Difensore Civico nei nuovi Statuti Regionali*
- *Le Regioni italiane per una difesa civica europea*
- *Il Congresso delle Regioni per una difesa civica europea generalizzata e forte*
- *La Costituzione del gruppo di lavoro per la riforma della difesa civica regionale e locale*

PAGINA BIANCA

## L'attività di coordinamento

Il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome, quale organismo associativo operante per la concertazione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica, persegue le seguenti finalità:

- garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, la tutela nei confronti della pubblica amministrazione ad ogni livello (statale, regionale, locale), per il rispetto dei principi di imparzialità, efficienza, trasparenza, equità;
- operare per la concreta attuazione dei Trattati e delle disposizioni europee e internazionali sui diritti fondamentali della persona umana ;
- promuovere la piena affermazione della "Carta Europea dei diritti fondamentali" e delle risoluzioni (Unione Europea, Consiglio d'Europa, Nazioni Unite, ecc) in materia di indipendenza e autonomia della tutela non giurisdizionale dei diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali;
- sviluppare le relazioni con il Mediatore Europeo e gli Ombudsman dell'Unione, attraverso una rete di collegamenti aperti alla realtà dell'Europa centro orientale;
- favorire in ogni Regione iniziative di coordinamento con i Difensori Civici istituiti da Province, Comuni e Comunità montane, per la diffusione della difesa civica e la crescita degli standard di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi diffusi;
- sviluppare gli opportuni accordi con il Parlamento e con il Governo , anche attraverso la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome ;
- attivare iniziative di studio e di ricerca, con particolare riferimento alla pubblica amministrazione e al ruolo della difesa civica istituzionale delle Regioni e degli Enti locali.

**Il Coordinamento Nazionale** , che opera attraverso la segreteria di un Difensore Civico di volta in volta eletto collegialmente, ha sede in Roma presso la Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome (via Pietro Cossa, 41), dove si riunisce normalmente.

Attualmente la segreteria è esercitata dal Difensore Civico della Regione Toscana.

Il Coordinamento Nazionale è composto dai Difensori Civici in carica delle seguenti Regioni e Province autonome.

## I Difensori Civici delle Regioni e delle Province autonome

### Provincia Autonoma di Bolzano

**Difensore Civico:** Werner Palla
**Indirizzo:** Via Portici, 22 39100 Bolzano
**Telefono:** 0471.972744 e 0471413454
**Fax:0471.981229**
**E-mail:**ombudsman@consiglio-bz.org

### Provincia Autonoma di Trento

**Difensore Civico:** Fabio Bortolotti
**Indirizzo:** Via Manci, Galleria Garbari, 8 38100 Trento
**Telefono:** 0461.213190-203
**Numero verde:** 800851026
**Fax:** 0461.238989
**E-mail:** difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

### Regione Abruzzo

**Difensore Civico:** Giovanni Masciocchi
**Indirizzo:** Via Jacobucci,4 67100 L'Aquila
**Telefono:** 0862.644802
**Fax:** 0862.23194
**E-mail:** difensore.civico@regione.abruzzo.it

**Regione Basilicata**

**Difensore Civico:** Silvano Micele
**Indirizzo:** Piazza Vittorio Emanuele II, 14 85100 Potenza
**Telefono:** 0971.74564
**Fax:** 0971.330960
**E-mail:** madesimo@regione.basilicata.it

**Regione Calabria**

**Difensore Civico:** mai nominato

**Regione Campania**

**Difensore Civico:** Giuseppe Fortunato
**Indirizzo:** c/o Regione Campania, Centro direzionale, Isola F8,7° piano 80143 Napoli
**Telefono:** 081.7783847
**Fax:** 081.7783837
**E-mail:** difensore@difensore civicoregione.campania.it

**Regione Emilia Romagna**

**Difensore Civico:** Paola Gallerani
**Indirizzo:** Via Largo Caduti del lavoro, 4 40122 Bologna
**Telefono:** 051.6492400
**Numero Verde**: 800515505
**Fax:** 051.6492280
**E-mail:** difciv1@regioneemilia-romagna.it

**Regione Friuli – Venezia Giulia**

**Difensore Civico:** Gian Paolo Tosel
**Indirizzo:** Via Filzi, 21/1 34100 Trieste
**Telefono:** 040.364130 e 3772220
**Fax:** 040.3772289

**Regione Lazio**

**Difensore Civico:** Felice Maria Filocamo
**Indirizzo:** Via IV Novembre, 149 00187 Roma
**Telefono:** 06.65932014
**Numero Verde**: 800866155
**Fax:** 06.65932015
**E-mail:** difciv1@regioneemilia-romagna.it

**Regione Liguria**

**Difensore Civico:** Antonio Di Giovine
**Indirizzo:** Viale Brigate Partigiane, 2 16129 Genova
**Telefono:** 010.565384 Numero Verde: **800807067**
**Fax:** 010.540877
**E-mail:** difensore.civico@regione.Liguria.it

**Regione Lombardia**

**Difensore Civico:** Alessandro Barbetta
**Indirizzo:** Piazza Fidia, 1 20159 Milano
**Telefono:** 02.67482 – 02.6748267 - 026748465
**Fax:** 02.67482487
**E-mail:** Luisella.tasca@consiglio.regione.lombardia.itit

**Regione Marche**

**Difensore Civico:** Giuseppe Colli
**Indirizzo:** Corso stamina, 49 60122 Ancona
**Telefono:** 071.2298483
**Fax:** 071.2298264

**Regione Molise**

**Difensore Civico:** mai nominato

**Regione Piemonte**

**Difensore Civico:** Bruno Brunetti
**Indirizzo:** Piazza Solferino, 22 10121 Torino
**Telefono:** 011.57571387-524
**Fax:** 011.5757386
**E-mail:** difensore.civico@csr.regione.piemonte.it

**Regione Puglia**

**Difensore Civico:** mai nominato

**Regione Sardegna**

**Difensore Civico:** Franco Serra
**Indirizzo:** Via Roma, 7 09125 Cagliari
**Telefono:** 070.660434/35
**Numero Verde:** 167060160
**Fax**: 070.673003

**Regione Sicilia**

**Difensore Civico:** mai nominato

**Regione Toscana**

**Difensore Civico:** Romano Fantappiè
**Indirizzo:** Via dei Pucci, 4 50122 Firenze
**Telefono:** 055.2387800
**Numero Verde:** 167018488
**Fax:** 055.210230
**E-mail:** difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

**Regione Umbria**

**Difensore Civico:** vacante

**Regione Valle D'Aosta**

**Difensore Civico:** Maria Grazia Vacchina
**Indirizzo:** Via Festaz, 52 11100 Aosta
**Telefono:** 0165.262214 - 238868
**Fax:** 0165.32690
**E-mail:** difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

**Regione Veneto**

**Difensore Civico:** Vittorio Bottoli
**Indirizzo:** Via Brenta Vecchia, 8 30175 Mestre (Venezia)
**Telefono:** 041.2383400/401
**Numero Verde:** 800294000
**Fax:** 041.5042372
**E-mail:** difciv@consiglio.regione.veneto.it

# COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

*Il Difensore Civico negli Statuti delle nuove Regioni*

*Con queste proposte, offerte alla riflessione di tutti coloro che avranno parte nella definizione dei nuovi statuti regionali, il coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano intende dare il proprio specifico contributo all'impulso riformatore che caratterizza sul piano regionale l'attuale fase di modernizzazione della Repubblica delle autonomie.*

## 1. Premessa: un contributo specifico dai Difensori Civici

Il Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano svolge sin dalla sua costituzione (1995) una costante funzione di stimolo nei confronti delle diverse sedi istituzionali a favore dell'affermazione, dello sviluppo e del consolidamento della difesa civica nell'ordinamento della Repubblica.

Tale azione si è espressa con particolare impegno in occasione dei lavori della commissione parlamentare per le riforme costituzionali (radicamento costituzionale dell'istituto del Difensore Civico) e nel corso dell'iter parlamentare della proposta di legge in materia di difesa civica (AC n. 619).

Sui due suddetti temi il coordinamento ha altresì svolto un'azione di sensibilizzazione rivolta sia alle singole Regioni, sia alle loro espressioni interregionali.

Il frutto più significativo di questa opera è stata l'approvazione dell'art. 16 della l. n. 127/1997 che ha esteso alle amministrazioni periferiche dello stato, in attesa dell'istituzione del Difensore Civico nazionale, la competenza d'intervento dei Difensori Civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'avvio della settima legislatura nelle Regioni a statuto ordinario assume particolare rilevanza per il futuro dell'istituto del Difensore Civico.

La revisione degli statuti voluta dall'art. 123 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 1/1999 dà infatti l'opportunità di approfondire e aggiornare le ragioni di un rinnovato radicamento statutario di questo moderno istituto di tutela dei diritti e degli interessi della persona e del cittadino.

Il Coordinamento e ciascun Difensore Civico regionale sono impegnati perciò a svolgere in questa fase non solo una funzione di indicazione e orientamento come in passato, ma sono disponibili ad essere coinvolti, come protagonisti della difesa civica regionale, nella messa a punto delle disposizioni statutarie in materia.

Ai Consigli Regionali si offre così l'opportunità di avvalersi dell'esperienza di esercizio della funzione per ottimizzarne la definizione ordinamentale e la collocazione istituzionale nel nuovo impianto statutario.

Le proposte del coordinamento hanno come formali destinatarie le Regioni a statuto ordinario alle quali si rivolge l'art. 123 Cost. E' tuttavia auspicabile un effetto riflesso sulle Regioni a statuto speciale e sulle Province autonome di Trento e Bolzano con beneficio generalizzato su tutto il territorio nazionale.

## 2. Un'occasione straordinaria: nuovi statuti per nuove Regioni.

Al di là delle innovazioni recate dal nuovo art. 123 Cost. nell'iter di approvazione degli statuti, l'occasione è straordinaria in quanto le precedenti disposizioni dell'art. 123 Cost. prevedevano che "lo statuto ... stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione", mentre le nuove prevedono che "lo statuto ... determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento".

Con l'espressione "forma di governo" (espressione che entra per la prima volta nella costituzione) si circoscrive un oggetto delimitato, che può forse offrire spunti per un'autonoma analisi rispetto all'altro oggetto, "i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento". Questa autonomia dei due oggetti è tuttavia relativa.

Si deve considerare infatti che l'espressione "forma di governo" obbliga non solo a definire i rapporti tra gli "organi di governo" in senso stretto - intesi cioè come "esecutivo" (Giunta) e come Presidente della Giunta - e l'altro organo regionale di rilievo costituzionale (il Consiglio), ma obbliga anche a disciplinare i rapporti di tutti questi con il "sistema esterno", sia istituzionale (quello cioè costituito dagli altri soggetti istituzionali) sia comunitario (quello cioè costituito dai cittadini e dalle loro espressioni associative e collettive, quale che sia la loro valenza considerata: economica, sociale, culturale, ecc...).

Proprio in questo ultimo ambito di interrelazioni, quello delle interrelazioni tra "sistema interno" e sistema esterno (istituzionale e comunitario),

si individua uno spazio nel quale fondare le ragioni di una presenza dell'istituto del difensore civico nello statuto.

Il Difensore Civico si configura così nella sua natura propria di istituto che da effettività e certezza all'esercizio del diritto di tutela, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, riconosciuto agli interlocutori esterni del "sistema Regione" e che, solo in conseguenza di ciò, può essere anche qualificato come meccanismo che favorisce la fluidità procedimentale nell'azione amministrativa.

L'ampliamento degli spazi di autodeterminazione regionale nel qualificare l'istituto del Difensore Civico che risulta da questo approccio è evidente. Ed ha rilevanza sia nel qualificare l'esercizio dei diritti della persona e la loro effettività, sia nel qualificare in senso compiutamente democratico il profilo e le performances delle istituzioni rappresentative e delle relative strutture.

## 3. Le norme statutarie sul Difensore Civico sono necessarie

Alcune Regioni sin dal loro sorgere colsero l'opportunità di dare un radicamento statutario all'istituto del difensore civico. I tre decenni ormai trascorsi da quella stagione suggeriscono tuttavia l'utilità di una riflessione aggiornata, che tenga cioè conto dell'evoluzione nel frattempo verificatasi in sede di analisi scientifica, di dibattito istituzionale, di definizione legislativa (statale e regionale), nel nostro e negli altri Paesi.

La qualificazione delle norme statutarie sul difensore civico come norme necessario deriva sia dalla natura dell'istituto sia dal fine che le norme statutarie si propongono.

Superata nel nostro Paese la fase fondativa dell'istituto, l'esperienza maturata consente di connotarlo in termini di funzione necessaria in quanto la funzione che il difensore civico assolve non è assolta e non può essere assolta da altro organo (esclusività della funzione). Dalla specificità della missione deriva infatti la necessità dell'istituto.

Il Difensore Civico è un istituto necessario perché ci sono problemi e questioni che angustiano gli interlocutori delle istituzioni alla cui soluzione non si perviene, di fatto, percorrendo le vie del dialogo tra società e politica, tra società e burocrazia, tra società e sistema giudiziario.

Non nel dialogo società-politica, perché nel rapporto società-politica il cittadino è inevitabilmente indotto a qualificarsi come "parte" (politica) anche per soddisfare esigenze che ha diritto di soddisfare non facendo leva su una dichiarazione di schieramento, ma puntando esclusivamente sulle sue qualità di cittadino e di persona.

Non nel dialogo società-burocrazia, perché nel rapporto società-burocrazia il cittadino è generalmente più debole del suo interlocutore sotto il profilo tecnico (conoscenza e maneggio delle norme, delle procedure, dei meccanismi) e perché qualsivoglia apparato è tendenzialmente più forte rispetto al singolo individuo.

Non nel dialogo società-sistema giudiziario, perché le risposte della sede giurisdizionale sono strutturalmente collocate a valle delle decisioni assunte dagli apparati amministrativi, quando cioè le decisioni si sono ormai configurate in atti e provvedimenti, mentre gli interlocutori delle pubbliche amministrazioni devono poter esercitare il diritto di partecipazione lungo lo snodarsi di tutto il procedimento, sin dal suo inizio.

Il Difensore Civico così inteso è un meccanismo necessario anche perché la sua azione favorisce la crescita della qualità democratica del rapporto tra cittadini ed istituzioni. Infatti, ponendosi con competenza a fianco della parte più debole, il difensore civico contribuisce a restituire centralità sostanziale alla persona e al cittadino quando sono interlocutori del sistema istituzionale.

Anche il fine che si propongono le norme statutarie induce a qualificarle come non necessario. Il loro fine infatti è quello di favorire il consolidamento di un'accezione dell'istituto tendenzialmente univoca, almeno a livello regionale, in concomitanza con la nuova consistenza istituzionale che le Regioni assumono nell'assetto costituzionale della Repubblica attraverso l'attuazione della legge costituzionale n. 1/1999.

## 4. I contenuti delle norme statutarie in materia di Difensore Civico.

Le disposizioni statutarie sul Difensore Civico devono essere essenziali, tipizzanti e orientative della legislazione ordinaria che le completa.

L'essenzialità obbliga a delimitare la materia trattata in sede statutaria circoscrivendola esclusivamente agli elementi necessari.

L'istituto deve essere comunque tratteggiato nello statuto per gli aspetti connotativi delle sue proprietà tipiche; che lo caratterizzano cioè, distinguendolo.

Le norme statutarie, proprio per la loro essenzialità e per il loro scopo di tipizzazione, non possono esaurire tutte le esigenze di regolazione dell'istituto, e tuttavia devono orientare ciò che non è determinato direttamente dalle norme statutarie stesse.

Alla luce di tali criteri possono essere enucleati i seguenti contenuti che, riconosciuta la difesa civica regionale come funzione necessaria, sostanziano le disposizioni statutarie sul Difensore Civico:

a. *va affermata l'istituzione del Difensore Civico mettendola in relazione alle sue finalità di tutela secondo criteri e procedure non giurisdizionali della dignità, dei diritti e degli interessi della persona e del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la promozione di comportamenti ispirati al buon andamento e all'imparzialità nell'azione amministrativa;*
b. *il Difensore Civico è Ufficio (istituto) indipendente;*
c. *il Difensore Civico è designato dal Consiglio regionale e allo stesso riferisce;*
d. *il Difensore Civico agisce in autonomia ed interviene su richiesta o di propria iniziativa;*
e. *destinatari degli interventi del difensore civico sono gli organi e le strutture competenti a porre rimedio alle illegittimità, iniquità e disfunzioni accertate dal difensore civico e a rimuoverne le cause.*

Se questa è la materia da disciplinare in sede statutaria, altri aspetti devono essere solo "lanciati" da disposizioni statutarie e lasciati alla disciplina della legge "ordinaria" che completa l'ordinamento dell'istituto.

La norma statutaria si limiterà in tal caso a individuare l'oggetto dei contenuti e a stabilire la finalizzazione che l'enunciato normativo ordinario dovrà statuire per detti contenuti.

Essi sono:

*f) i requisiti e le modalità per la nomina, lo status, le risorse finanziarie e organizzative e i criteri che regolano l'esercizio della funzione del difensore civico per assicurarne l'indipendenza e l'efficacia.*

5. La collocazione delle norme in materia di Difensore Civico nei nuovi statuti.

Per individuare la corretta collocazione delle norme sul Difensore Civico nel testo dai nuovi statuti occorre rifarsi alle considerazioni di merito già svolte.

Gli statuti regionali originari sono ricchi di affermazioni generali e di principio sui diritti della persona e del cittadino.

Nei trent'anni trascorsi dalla loro formulazione si sono tuttavia evoluti fenomeni di grande rilevanza che hanno arricchito la dinamica sociale e istituzionale di aspetti nuovi (migrazioni, nuove povertà, diverso rapporto pubblico-privato, integrazione europea, riforme amministrative, ecc.).

Tutto ciò stimola le istituzioni a dare più espresso rilievo alla tutela da un lato dei diritti umani, dall'altro lato alla tutela dei diritti delle persone quando si rapportano agli apparati pubblici.

In coerenza con l'ineludibile criterio di accompagnare sempre le affermazioni di principio con l'istituzione e la messa in esercizio degli strumenti che le trasformano in realtà effettuale, gli statuti regionali devono collocare le norme in materia di difensore civico nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e di cittadinanza.

Questo è il posizionamento più coerente con l'ispirazione dell'istituto che si è consolidata nell'esperienza internazionale e che ha alimentato anche l'esperienza delle Regioni italiane e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Mentre apparirebbe ormai impropria una collocazione nell'ambito dei titoli che trattano di "amministrazione", "controlli", "partecipazione". L'inserimento del difensore civico in uno di questi contesti indurrebbe infatti a favorire una lettura dell'istituto fuorviante ancor prima che parziale, sfuocandone l'identità sostanziale.

*Il Coordinamento nazionale dei Difensori Civici regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ritiene che l'accoglimento di queste proposte, in coerenza con gli orientamenti in materia di difesa civica consolidatisi nelle sedi internazionali e negli organismi europei, ponga la difesa civica nelle nuove Regioni come parte essenziale di un ordinamento improntato alla effettività della buona amministrazione, che realizza il principio di sussidiarietà e promuove le autonomie locali.*

# COORDINAMENTO NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

*Roma, 17 gennaio 2002*

*Le Regioni italiane per una difesa civica europea*

L'istituto del Difensore Civico va sempre più diffondendosi e potenziandosi, quale mezzo a disposizione del cittadino e di ogni altro soggetto interlocutore delle pubbliche amministrazioni, per dare effettività al diritto ad una buona amministrazione, nel senso manifestato dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" (artt. 41-43).

La frammentarietà della legislazione italiana in materia di difesa civica segnala, da un lato, la corretta intuizione del legislatore che vuol dare risposta ad una domanda reale che viene dalla società (domanda di tutela in forme dialogiche, immediate, di facile accesso a fronte di irregolarità, ritardi, iniquità, carenze di informazione, discriminazioni in cui si imbatta il cittadino), mentre, da un altro lato, tale frammentarietà rivela la sinora mancata maturazione di una risposta organica a tale esigenza, in conformità a quanto si è già consolidato nella quasi totalità dei Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi delle democrazie liberali e nella stessa Unione europea.

Dopo le ultime modificazioni costituzionali è discusso se lo Stato possa ancora dettare norme in materia di difesa civica.

In ogni caso non vi è dubbio che spetti in via principale alle Regioni la potestà normativa in materia, allo scopo di determinare le modalità per assicurare le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere tutelati su tutto il territorio nazionale in quanto costituzionalmente garantiti. Rimane aperto il problema della tutela del cittadino nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché quello della rappresentatività della difesa civica italiana nei confronti delle istituzioni comunitarie e degli organismi internazionali.

Il processo di riforme istituzionali ed amministrative che ha caratterizzato l'ultimo decennio delle vicende pubbliche italiane ha avuto fra le sue tendenze più incisive:

a) il progressivo estinguersi dei controlli preventivi di legittimità sugli atti; b) il rafforzamento degli organi esecutivi rispetto alle assemblee; c) l'attribuzione agli apparati tecnico-burocratici di accresciuti poteri di gestione.

Queste tendenze hanno prodotto una forte attenuazione di incisività del sindacato sugli atti degli organi esecutivi e dei loro apparati burocratici, sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo politico.

In questo quadro il cittadino è spinto a considerare come unica sede di tutela dei propri diritti quella giurisdizionale, provocandone la progressiva paralisi, senza contare il problema dei relativi costi sociali ed economici.

Ragioni di funzionalità e soprattutto di giustizia sostanziale in vista della pace sociale consigliano la messa in opera di meccanismi che prevengano e limitino il sovraccarico di contenzioso giurisdizionale.

Il Difensore Civico è un qualificato presidio finalizzato a tale scopo in tutti i Paesi dove è stato attivato ed efficacemente opera.

Per riportare la normativa ad un criterio di organicità comprensivo di tutte le più rilevanti esigenze sembra necessaria l'adozione, a livello nazionale o regionale secondo la competenza di ciascuno, di misure che si ispirino ai principi di seguito elencati:

1. il Difensore Civico è organo di tutela che opera secondo criteri e procedure non giurisdizionali al quale possono rivolgere istanze i soggetti interlocutori delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro erogatore di pubblici servizi a fronte di atti, provvedimenti e comportamenti ritenuti illegittimi o comunque lesivi dei principi di imparzialità, buona amministrazione e dignità della persona.
   Alla difesa civica sono preclusi interventi sull'esercizio delle funzioni giudiziaria, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica;
2. fatte salve le prerogative degli organi legislativi e giurisdizionali, il Difensore Civico svolge funzioni di valutazione e sollecitazione su atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni e di ogni altro erogatore di pubblici servizi, funzioni di composizione delle controversie in cui sia parte un soggetto pubblico, funzioni di promozione di atti di riforma;
3. il Difensore Civico, nei casi stabiliti dalla legge, a fini di conciliazione e di contenimento delle controversie giurisdizionali, sospende per un tempo prefissato l'efficacia degli atti amministrativi, fissa i termini per provvedere, esercita i controlli sostitutivi previsti dalla legislazione statale e regionale;
4. il Difensore Civico è eletto dalle Assemblee con modalità atte ad assicurarne la indipendenza, e ad esse risponde dell'esercizio delle sue funzioni;
5. il Difensore Civico nell'esercizio delle sue funzioni non riceve alcuna direttiva da altra autorità; egli agisce su richiesta o di propria iniziativa; la procedura davanti al difensore civico è svincolata da ogni formalità; ogni soggetto investito di una pubblica funzione è tenuto ad assicurargli la collaborazione;
6. le disposizioni che disciplinano lo status del Difensore Civico assicurano condizioni e strumenti per l'assolvimento adeguato dei suoi compiti;
7. il Difensore Civico nell'ambito delle sue competenze ha accesso a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento delle sue funzioni;